



Quadrant EPP Italia Srl
Via Trento, 39
20017 Passirana di Rho (MI), Italia
Tel +39 02 932.613.1 (r.a.)
Fax +39 02 935.08.451
E-mail: ml.info@qplas.com
http://www.quadrantplastics.com

QUADRANT EPP ITALIA S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Applicabilità

Le presenti "Condizioni Generali di Vendita" si applicano a tutte le offerte, contratti o accordi di vendita e consegne (qui di seguito menzionati come "il Contratto") effettuate da o in cui è parte Quadrant EPP Italia srl, tranne che nei casi diversamente regolati per iscritto dalle parti. Il termine "Venditore" nelle presenti condizioni si riferisce a Quadrant EPP Italia srl situata a Passirana di Rho, Italia.

Il Contratto e le Condizioni Generali di Vendita del Venditore, non potranno essere modificati dal ricevimento di condizioni generali o speciali d'acquisto predisposte dall'Acquirente.

2. Contratto

Ogni Contratto di vendita si considera concluso con la conferma scritta dell'ordine di acquisto da parte del Venditore; prima di tale momento tutte le dichiarazioni e offerte del Venditore dovranno considerarsi semplici inviti a proporre e come tali non saranno vincolanti.

Ciascun ordine d'acquisto con successiva conferma è da considerarsi un Contratto autonomo a sé stante, e qualsiasi vicenda relativa a ciascuna vendita non avrà alcuna conseguenza rispetto alle altre vendite.

3. Consegna

3.1 Qualora non sia stato concordato diversamente per iscritto, la consegna dovrà avvenire presso lo stabilimento del Venditore, nel luogo da questi indicato. Saranno applicabili gli Incoterms 1990 compresi gli ultimi aggiornamenti, salvo quanto previsto dall'art. 6 di queste Condizioni Generali di Vendita.

3.2 Per ogni Contratto l'Acquirente comunicherà per iscritto il tipo e la quantità di prodotto che intende acquistare, eventuali specifiche tecniche e dimensionali, la data preferita di ritiro o di consegna e tutte le altre istruzioni per l'eventuale spedizione. Il Venditore non risponde della mancata consegna o di ritardi nella consegna nel caso in cui l'Acquirente non fornisca le informazioni sopra menzionate in modo tempestivo e adeguato.

3.3 I termini di consegna saranno determinati in relazione alla disponibilità di prodotto da parte del Venditore, il quale si atterrà - ove possibile - alle indicazioni dell'Acquirente.

3.4 Il Venditore avrà la facoltà di eseguire ogni Contratto con una tolleranza del 5% rispetto a quanto concordato. L'individuazione e la specificazione dei prodotti sarà effettuata dal Venditore o da persona da questi incaricata. L'Acquirente o il suo rappresentante avranno il diritto di presenziare alle operazioni sopra indicate, purché il Venditore venga tempestivamente informato di tale intenzione. In ogni caso l'Acquirente accetta anticipatamente la scelta dei prodotti effettuata dal Venditore.

4. Prezzi, tasse e imposte

Tutti i prezzi sono resi franco fabbrica e devono considerarsi comprensivi del solo imballaggio standard, salva diversa pattuizione scritta. I prezzi sono soggetti a cambiamento, senza preavviso e fino alla conclusione del contratto, eccettuati i casi in cui il Venditore li abbia espressamente indicati come fermi per un determinato periodo. Se non altrimenti specificato, i prezzi sono da intendersi al netto da tasse, imposte, ed altri oneri, sia di natura generale che specifica, i quali saranno addebitati all'Acquirente.

5. Pagamento

5.1 Il corrispettivo di ciascuna vendita, se non viene concordato diversamente, sarà pagato immediatamente, senza che ciò comporti per l'Acquirente alcun diritto a sconti o deduzioni.

5.2 Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario presso la banca indicata dal Venditore.

6. Riserva del diritto di proprietà

L'Acquirente acquista la proprietà delle merci vendute solo con il pagamento integrale del prezzo, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1523 Cod. Civ..

Se il pagamento non viene integralmente effettuato entro i termini stabiliti, il Venditore, a prima richiesta e senza pregiudizio agli altri diritti e rimedi, avrà diritto alla riconsegna dei prodotti venduti.

Finché il Venditore resterà proprietario dei prodotti, questi potranno essere utilizzati dall'Acquirente unicamente per i procedimenti e le lavorazioni inerenti al normale svolgimento della sua attività.

7. Mutamento della posizione finanziaria dell'Acquirente

7.1 Qualora, ad avviso del Venditore, un mutamento nella posizione finanziaria dell'Acquirente metta in pericolo la possibilità del Venditore di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, il Venditore può chiedere che gli sia prestata idonea garanzia personale o reale.

7.2 In caso di mancato accordo sulla garanzia che il debitore deve prestare, il Venditore può recedere dal contratto e/o sospendere l'esecuzione, finché detta situazione finanziaria non sia mutata in modo tale da assicurare l'adempimento degli obblighi dell'Acquirente secondo quanto previsto dal Contratto.



Quadrant EPP Italia Srl
Via Trento, 39
20017 Passirana di Rho (MI), Italia
Tel +39 02 932.613.1 (r.a.)
Fax +39 02 935.08.451
E-mail: ml.info@qplas.com
<http://www.quadrantplastics.com>

8. Inadempimento dell'Acquirente

8.1 Qualora alla data di scadenza l'Acquirente non abbia integralmente pagato il prezzo relativo anche ad una sola vendita, il Venditore, senza pregiudizio per gli altri diritti e rimedi, potrà risolvere il contratto rimasto inadempito ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e/o sospendere l'esecuzione di altri contratti di vendita già conclusi. Inoltre, tutte le somme dovute dall'Acquirente al Venditore, per qualunque ragione, diventeranno immediatamente esigibili.

Se il pagamento non è effettuato alla scadenza, senza pregiudizio per gli altri diritti e rimedi le somme comunque dovute al Venditore saranno produttive di interessi moratori dal momento in cui divengono esigibili fino al saldo. Detti interessi saranno calcolati applicando un tasso annuo superiore di 3 punti al Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.).

8.2 Se l'Acquirente non riesce a pagare o non paga oppure non paga in tempo o completamente, tutte le azioni intraprese dal venditore, siano esse giudiziali o stragiudiziali, saranno effettuate a spese dell'Acquirente.

8.3 Se l'Acquirente non adempie o non adempie tempestivamente o in modo adeguato ai propri obblighi, o se questi è soggetto ad una richiesta di procedura concorsuale giudiziale o stragiudiziale, di liquidazione o comunque di scioglimento, oppure chiede una sospensione dei termini per adempiere ai propri obblighi, il Venditore potrà, senza pregiudizio per gli altri diritti e rimedi, comunicare all'Acquirente la propria intenzione di risolvere, anche parzialmente, il Contratto o di sospendere, anche parzialmente, l'adempimento ai propri obblighi. La comunicazione verrà data con lettera raccomandata, senza che siano richiesti ulteriori formalità o declaratorie giudiziali, e senza che il Venditore risponda d'eventuali danni. Tutte le obbligazioni del Venditore nei confronti dell'Acquirente diverranno immediatamente esigibili non appena si verifichi una delle summenzionate circostanze.

9. Garanzia

Il Venditore garantisce unicamente che al momento della consegna i prodotti venduti saranno conformi a quanto previsto in scheda tecnica.

I prodotti sono venduti senza ulteriori promesse di qualità o garanzie circa le possibilità di lavorazione, applicazione o vendita.

10. Reclami e Responsabilità

10.1 I prodotti si considereranno accettati dall'Acquirente al momento della consegna, con conseguente rinuncia e decadenza da qualsiasi pretesa. A tal fine l'Acquirente si impegna ad ispezionare subito tutta la merce consegnata.

10.2 Al di fuori delle ipotesi di responsabilità disciplinate dal D.P.R. 24/5/88, n. 224, in caso di reclami relativi all'uso, rivendita o distribuzione dei prodotti venduti o consegnati, singolarmente o in combinazione con altri prodotti, ingredienti o imballaggio, o qualsiasi altro reclamo relativo al contratto di vendita, la responsabilità del Venditore, salve le ipotesi di dolo e colpa grave, non eccederà mai il valore della merce al momento della vendita.

10.3 Il Venditore non sarà responsabile per danni, di qualunque natura, derivanti o collegati in modo diretto o indiretto all'uso, alla lavorazione, alla vendita o alla distribuzione dei prodotti, e l'Acquirente tutelerà, cauterà ed indennizzerà il Venditore in relazione alle relative richieste eventualmente avanzate.

11. Causa non imputabile – Forza maggiore.

11.1 Nelle presenti Condizioni di Vendita, per "forza maggiore" o "causa non imputabile" quale limite alla responsabilità del Venditore per il mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi ai sensi dell'art. 1218 Cod. Civ., dovrà intendersi qualunque evento sottratto al controllo dello stesso che renda impossibile l'esecuzione della prestazione e così, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze: l'obbligo di conformarsi a qualunque ordinanza, richiesta o regolamento dell'autorità pubblica centrale o locale e/o da qualunque persona che la rappresenti; eventi quali guerre, ostilità, sommosse, sabotaggio; scioperi, serrate, difficoltà con la mano d'opera o altre difficoltà di natura occupazionale; incendi, incidenti, avarie o altre cause naturali; fatti imputabili a terzi o cause fortuite (simili o meno ad una qualsiasi delle precedenti) che si risolvono nell'interruzione della fornitura o comunque nella mancanza di disponibilità delle materie prime e degli altri mezzi necessari per la produzione, fabbricazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione o consegna dei prodotti forniti dal Venditore e necessari all'adempimento del contratto.

11.2 Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali perdite o danneggiamenti dovuti a non conformità, come pure per il mancato tempestivo e/o completo adempimento ai propri obblighi determinato da causa di forza maggiore. Il Venditore non è comunque tenuto ad effettuare spese aggiuntive o a discostarsi dalla sua prassi normale per l'adempimento delle sue prestazioni qualora ciò diventi necessario per causa a lui non imputabile. Qualora la prestazione del Venditore sia divenuta temporaneamente impossibile per causa a lui non imputabile la correlativa obbligazione si estinguerà e il Venditore non sarà tenuto a fornire alcunché una volta cessata la causa d'impossibilità.

11.3 Se qualunque delle eventualità di cui al precedente punto 11.1 dovesse verificarsi, il Venditore potrà suddividere, nella maniera che riterrà più ragionevole, le quantità dei prodotti disponibili presso di lui fra i suoi clienti.

12. Brevetti



Quadrant EPP Italia Srl
Via Trento, 39
20017 Passirana di Rho (MI), Italia
Tel +39 02 932.613.1 (r.a.)
Fax +39 02 935.08.451
E-mail: ml.info@qplas.com
http://www.quadrantplastics.com

La vendita di prodotti non conferisce, neppure implicitamente, alcuna licenza di utilizzare qualsiasi brevetto o altro diritto di proprietà industriale relativo ai prodotti o alla loro composizione, e l'Acquirente si assume espressamente tutti i rischi derivanti dall'infrangimento di brevetti causati dall'impiego o dalla rivendita dei prodotti, singolarmente o in combinazione con altri materiali, in qualsiasi operazione e/o processo di lavorazione.

13. Compensazione

Il Venditore, intendendosi in questo caso con tale parola anche tutte le società appartenenti al medesimo Gruppo del Venditore, ha diritto di compensare i propri debiti nei confronti dell'Acquirente, inteso anch'esso in questo caso come tutte le società appartenenti al medesimo Gruppo dell'Acquirente, con i crediti, anche non scaduti, vantati nei confronti di quest'ultimo. A tal fine l'Acquirente assume, ai sensi dell'art. 1272 Cod. Civ., tutti i debiti che le società del suo Gruppo hanno nei confronti del Venditore o delle altre società facenti parte del gruppo di quest'ultimo. Di tali debiti l'Acquirente risponde, in solido con le altre società del suo Gruppo, nei confronti del Venditore.

Si considerano appartenenti al medesimo Gruppo del Venditore o dell'Acquirente, rispettivamente tutte le società che controllano il Venditore o l'Acquirente, che ne sono controllate ovvero che sono controllate dagli stessi soggetti che controllano il Venditore o l'Acquirente. Il rapporto di controllo si reputerà sussistente nei casi indicati dall'art. 2359 Cod. Civ.

14. Cessione del Contratto

Fatta eccezione per quanto segue, nessuna delle parti può cedere a terzi i contratti di vendita stipulati senza il previo consenso scritto dell'altra parte; l'Acquirente autorizza peraltro, fin dalla conclusione dei singoli contratti di vendita, ai sensi dell'art. 1407, 1° comma, cod. civ., il Venditore a cedere tali contratti, per intero o in parte, a qualunque società facente parte del medesimo Gruppo del Venditore.

15. Legge applicabile

15.1 I contratti di vendita e le presenti Condizioni Generali di Vendita saranno disciplinati esclusivamente la legge italiana. In particolare non troverà applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, conclusa a Vienna l'11 aprile 1980 (vedere Treaty Publication 1981, n. 184), ratificata in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765.

15.2 Tutte le controversie relative o collegate ai contratti di vendita rientreranno nella giurisdizione italiana e saranno di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano, sezione distaccata di Rho, con facoltà per il Venditore di adire l'autorità competente per il luogo in cui l'Acquirente ha la residenza o il domicilio.

16. Nullità o inefficacia di singole clausole

Nessuna delle Condizioni Generali di Vendita sopra riportate dovrà reputarsi essenziale per le parti. La nullità o l'inefficacia di una o più clausole dei singoli contratti di vendita, pertanto, non comporterà in nessun caso la nullità dell'intero contratto.

L'Acquirente approva specificamente con la propria sottoscrizione le seguenti clausole:

art. 1 (applicabilità), **art. 3.2** (limitazione della responsabilità), **art. 7.2, 8.1 ed 8.3** (facoltà di recesso del venditore e/o di sospensione dell'esecuzione- decadenza dal termine), **art. 10.1** (decadenza dalla garanzia per i vizi), **art. 10.2 e 10.3** (limitazione della responsabilità e obbligo di indennizzo) **art. 11.3** (facoltà di adempimento parziale); **art. 12** (manleva per la violazione della proprietà industriale), **art. 14** (limite alla possibilità di cessione del contratto), **art. 15.2** (deroga alla competenza per territorio).

_____ (data) _____ (l'Acquirente)